

DISPOSITIVI ANTI ABBANDONO A BORDO DELLE AUTO CON BAMBINI

Disegno di Legge n°766

Obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

Disegno di legge approvato dalla IX Commissione permanente della Camera dei Deputati il 06 agosto 2018

Società **FOPPA PEDRETTI S.p.A.**

24064 Grumello del Monte (Bergamo) - IT

17/09/2018



Indice

PUNTI SALIENTI DEL DISEGNO DI LEGGE 766	pag.: 02
OBBLIGHI PER I PRODUTTORI E/O TITOLARI DELL'OMOLOGAZIONE DI UN SEGGIOLINO AUTO	pag.: 03
RESPONSABILITÀ PER I FABBRICANTI/DISTRIBUTORI DEI DISPOSITIVI ANTI ABBANDONO	pag.: 03
RESPONSABILITÀ DEI PRODUTTORI DEI SEGGIOLINI AUTO CON L'APPLICAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 766	pag.: 04
DISPOSITIVI ANTI ABBANDONO, SUGGERIMENTI SULLE CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE E FUNZIONALI A CUI I DISPOSITIVI ANTI ABBANDONO DEVONO RISPONDERE.	pag.: 05

Punti salienti del DISEGNO DI LEGGE 766

Il Disegno di Legge 766 introduce l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, modificando l'articolo 172 del codice della strada introducendo il **comma 1-bis** in cui si riporta che il conducente di veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore ai 4 anni assicurato al sedile con un sistema di ritenuta (seggiolino auto) ha l'obbligo di utilizzare un apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo riportato al comma 1 bis del codice della strada saranno definite con Decreto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed emanate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 3. Le disposizioni del comma 1 / 1 bis devono essere applicate decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.

Nell'articolo 2 è riportato per il triennio 2019-2021 saranno avviate campagne pubblicitarie per informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono dei bambini.

Nell'articolo 3 è riportato che nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, saranno emanati appositi provvedimenti legislativi per agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono.

OBBLIGHI PER I PRODUTTORI E/O TITOLARI DELL'OMOLOGAZIONE DI UN SEGGIOLINO AUTO

Ad oggi sono in vigore i seguenti due Regolamenti a cui i produttori possono attenersi per la domanda di omologazione dei seggiolini auto e sono: il **Regolamento n.44** o il nuovo **Regolamento n.129** di cui è prevista la pubblicazione della terza parte finale nel mese di gennaio 2019, ma già utilizzabile per le parti 1 e 2.

Regolamento n. 129 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (DARB) usati a bordo dei veicoli a motore

Regolamento n. 44 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore («sistemi di ritenuta per bambini») [2016/1722]

La DOMANDA DI OMOLOGAZIONE di un seggiolino auto, impone ai titolari della domanda, di fornire i disegni costruttivi del sistema di ritenuta includendo anche i dettagli dei rivestimenti, delle imbottiture utilizzate e degli accessori in quanto, per il Regolamento, **questi componenti sono parte integranti per l'omologazione del seggiolino auto e la loro modifica potrebbe invalidare i risultati ottenuti nei test delle prove di verifica annullando pertanto l'omologazione.**

RESPONSABILITÀ PER I FABBRICANTI/DISTRIBUTORI DEI DISPOSITIVI ANTI ABBANDONO

Il produttore di seggiolini auto, rispettando quanto prevede il Regolamento n° 129 o il Regolamento n° 44, le documentazioni depositate e firmate all'atto della DOMANDA DI OMOLOGAZIONE di un seggiolino auto, **non può, se non incorrendo poi in SANZIONI che possono anche invalidare l'OMOLOGAZIONE dotare un seggiolino auto già omologato con l'accessorio "Dispositivo anti abbandono" definendo di tipo universale per tutti i seggiolini auto** se NON eseguendo prima ulteriori test su ogni seggiolino auto OMOLOGATO, concordati con il laboratorio che ha rilasciato l'omologazione per validarne l'utilizzo e richiedere l'estensione dell'omologazione.

Quanto riportato sulla responsabilità dei produttori di seggiolini auto è stato noi confermato anche da un laboratorio europeo accreditato per eseguire le prove di verifica sui seggiolini auto.

RESPONSABILITÀ DEI PRODUTTORI DEI SEGGIOLINI AUTO CON L'APPLICAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 766

L'attuale Regolamento dei seggiolini auto NON consente di utilizzare accessori/componenti aggiuntivi su di un seggiolino auto già omologato, se NON effettuando estensioni di omologazione supportate da testing addizionali.

Per rispettare quanto prevede l'omologazione dei seggiolini auto, quanto dichiarato dai produttori nella DOMANDA DI OMOLOGAZIONE e non incorrere in SANZIONI che possono annullarne l'omologazione, il produttore dei seggiolini auto, che propone un dispositivo anti abbandono simile a quello analizzato, deve prima notificare l'utilizzo di questo componente alle Autorità di omologazione che richiederanno l'estensione dell'omologazione con test addizionale per autorizzarne l'utilizzo.

Il Disegno di legge n.766 che obbligherà il conducente di veicoli, quando trasporta un bambino di età inferiore ai 4 anni, ad utilizzare un apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti imponendo con decreto le specifiche tecnico-costruttive e funzionali a cui i dispositivi anti abbandono dovranno rispondere, modificherà con decreti, la cui applicazione sarà solo in Italia, il Regolamento dei seggiolini auto n. 129 o n. 44 escludendo l'obbligo di verificare con test addizionali l'uso di tali dispositivi con i seggiolini auto già omologati o in fase di omologazione?

Ad oggi, società che commercializzano gli attuali dispositivi anti abbandono definendoli universali per tutti i seggiolini auto, sono pienamente responsabili di qualsiasi danno provocato da questi componenti oltre incorrere nel rischio di invalidare la certificazione rilasciata per il seggiolino auto, se per tali dispositivi anti abbandono non sono stati eseguiti ulteriori test di utilizzo, con i seggiolini auto OMOLOGATI, concordati con il laboratorio che ha rilasciato l'omologazione.

Il disegno di legge n.766 si applica a seggiolini auto per bambini fino a 4 anni di età, questo include anche le navicelle da trasporto in vettura utilizzate per bambini fino a circa 6 mesi?

DISPOSITIVI ANTI ABBANDONO, SUGGERIMENTI SULLE CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE E FUNZIONALI A CUI I DISPOSITIVI ANTI ABBANDONO DEVONO RISPONDERE.

Trovare una soluzione per risolvere definitivamente il problema di abbandono dei bambini in vettura è auspicabile per tutti, dobbiamo però considerare che quando si introduce un obbligo si devono prevedere anche tutele per le famiglie meno abbienti o persone che non hanno dimestichezza con le nuove tecnologie o che non possono acquistare smartphone di ultima generazione.

Nel disegno di legge si fa riferimento a possibili provvedimenti legislativi per agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini in vettura, se tra le caratteristiche tecnico-funzionali si includono dispositivi il cui funzionamento è legato a delle App dobbiamo considerare che alcune persone dovranno aggiungere un ulteriore costo per l'acquisto di uno smartphone, si deve inoltre definire quanti smartphone si possono connettere al dispositivo anti abbandono perché ogni persona che trasporta il bambino in vettura avrà un suo smartphone.

Il disegno di legge n.766 prevede che il conducente che trasporta in vettura un bambino di età inferiore ai 4 anni assicurato al sedile con un sistema di ritenuta (seggiolino auto) ha l'obbligo di utilizzare un apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, pertanto dobbiamo considerare che nella società attuale entrambi i genitori spesso lavorano ed i bambini sono accompagnati agli asili dai nonni e vi sono persone che non hanno dimestichezza con le nuove tecnologie e di questo dobbiamo tenerne conto.

Dobbiamo inoltre considerare che in un dispositivo anti abbandono funzionante con App, vi sono più fattori che ne possono pregiudicare il corretto funzionamento; ad esempio un problema che dipende dal dispositivo, dalla connessione Bluetooth, dallo smartphone o dal gestore di rete. Data l'importanza di un dispositivo anti abbandono, è forse meglio avere meno dispositivi che devono interagire tra loro.

Per quanto riguarda l'eventuale scelta di utilizzare dispositivi anti abbandono che necessitano di App per il loro funzionamento e pertanto di uno smartphone su cui installarle, potrebbero portare delle distrazioni al conducente del veicolo che durante la guida sarà probabilmente distratto nel controllare costantemente il corretto funzionamento dell'APP.

Il disegno di legge n.766 prevede la sua applicazione solo in Italia, pertanto suggeriamo di non proporre l'inserimento dei dispositivi anti abbandono integrati nella struttura di seggiolini auto ma che siano dispositivi aggiuntivi da utilizzare per prevenire l'abbandono del bambino in vettura. Nel resto dell'Europa, non si sta considerando ad oggi l'obbligo di utilizzare i dispositivi anti abbandono sui seggiolini auto e non vi

saranno provvedimenti legislativi per agevolare l'acquisto di tali dispositivi di allarme. Seggiolini dotati di dispositivi anti abbandono avranno un costo superiore rispetto ai tradizionali seggiolini auto questo renderebbe non competitiva una società Italiana che esporta seggiolini auto in altri Stati della Comunità Europea o in Paesi Extraeuropei.

Di seguito alcune considerazioni:

- Qualsiasi elemento aggiuntivo o modifica a seggioloni auto omologati presenti sul mercato in tutte le categorie interessate comporta che tali seggioloni non siano più a norma ECE R44-04 o norma ECE R 129
- Si rende necessaria quindi una nuova ri-omologazione di tutti i seggiolini auto presenti sul mercato col rischio che una parte di essi non passi le certificazioni a causa dell'elemento aggiuntivo che ne modifica l'assetto finale.
- Ne può derivare un danno economico ai produttori di seggiolini auto che vedono vanificati gli investimenti effettuati sugli stampi.

- Segnaliamo che questi dispositivi aggiuntivi di allarme non possono essere omologati come oggetto a parte "universale" da chi li produce, infatti non è prevista una omologazione dedicata applicabile a produttori di terze parti che trattano tali sistemi anti abbandono.

- L'omologazione della conformità del seggiolino + dispositivo deve essere fatta a cura dei produttori dei seggiolini auto con un'estensione delle omologazioni per ogni singolo seggiolino, con importante esborso finanziario totalmente a carico dei produttori, oltre al citato rischio di eliminare alcuni seggiolini dalla gamma perché l'abbinamento del dispositivo modifica l'assetto in modo tale da non passare la certificazione.
Oltre a ciò nel caso in cui il dispositivo antiabbandono utilizzato che risponde al DM in abbinamento al seggiolino non funzioni in modo adeguato, che responsabilità ha il produttore del seggiolino auto sul quale viene installato il dispositivo?

- Il DL prevede inoltre dei contributi per i produttori di seggiolini auto per affrontare le spese necessarie alle nuove omologazioni in tutte le categorie di seggioloni auto?

- Per i seggiolini auto già presenti sul mercato con l'attuale omologazione, come facciamo ad essere certi che venga installato dal consumatore finale il tappetino in modo corretto e come possiamo accettarci che non sia compromessa la sicurezza visto che sono già in circolazione con una omologazione che non include l'utilizzo del dispositivo antiabbandono.

- Nel mercato italiano dei seggiolini auto esistono varie categorie di prezzi partendo da 40,00 euro fino a 400,00 euro, (su 750.000 pcs annui venduti il 50% sotto è sotto i 110,00 euro); se si considera che un dispositivo di allarme viene venduto a 80,00

circa, il consumatore finale in certi casi verrebbe a pagare il dispositivo più del seggiolino stesso, gravando ulteriormente il carico spesa delle famiglie italiane
Come pensate di ovviare a tutto questo?

- Legare la funzionalità di questi dispositivi solo alle App, comporta che tutti siano in possesso di uno Smartphone, pensiamo alle persone anziane, o a chi non se lo può permettere, ai problemi legati alla mancanza di campo, oltre al fatto che il controllo del corretto funzionamento del dispositivo può provocare distrazioni durante la guida
- Sugeriamo che valutate anche la possibilità di installare direttamente in auto ad opera delle case automobilistiche il dispositivo di allarme e non sul seggiolino stesso.

Distinti Saluti

FOPPA PEDRETTI S.p.A.

Il Presidente

Luciano Bonetti